

COMPENSI AGLI ORGANI

L.R. n. 3 del 17/03/2016, art. 18, co.1 e s.m.i "Disposizioni in materia di enti regionali"

Co.1 "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici".

L.R. n. 11 del 12/05/2010 art. 17, co. 1 e co. 2 - "Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale"

Co. 1 "I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti d parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000,00 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo." .

Co. 2 "Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge..... con Decreto del Presidente della Regione, sono individuate, in base ai criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce....." (D.P.Reg. n. 243 del 15/05/2023, art. 2)

SONO STATE RISPETTATE LE SUPERIORI DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI COLLEGIALI?		SI	NO
E' STATO RISPETTATO IL DISPOSTO DELL'ART. 17, COMMA 1 e 2 DELLA L.R. N. 11 DEL 12/05/2010 NONCHE' D.P.Reg. n. 243/2023 ?	2025	SI	NO

IL DIRETTORE GENERALE



VINCENZO
PERNICE
10.02.2026
12:00:15
GMT+00:00



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Firmato digitalmente da per asseverazione

Anna Lo Cascio

CN = Anna Lo Cascio
C = IT

**COLLEGIO STRAORDINARIO
DEI REVISORE DEI CONTI**

CANONI DI AFFITTO

Scheda n. "8" allegata alla Circolare n. 16 del 07/04/2025 prot. n. 10526

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 27, co. 1, co. 2, co. 3 e co. 4 - "Riduzione dei costi degli affitti"(vedi anche Circ. Ass. 8 novembre 2013, n. 17)

Co. 1 "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento."

Co. 2 "Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza"

Co. 3 "....."

Co. 4 "I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquisiti al bilancio della Regione"

I NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE RISPETTANO I PARAMETRI DI CUI AL COMMI 1 DELL'ART.27 L.R.N.9/2013 ?				
		2025	SI	NO
SONO STATI STIPULATI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. N. 9/2013?	SI	NO	IMPORTO CANONE	
	SCADENZA CONTRATTO			
			€	
SONO STATI CONSEGUITI RISPARMI DI SPESA?			SI	NO
A QUANTO AMMONTANO I RISPARMI DI SPESA?		2025	€	
I RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI SONO STATI VERSATI AL BILANCIO DELLA REGIONE ? (capitolo di entrata 1701, capo IX denominato "Entrate eventuali diverse" - Rubrica del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito)		2025	SI	NO

NON RICORRE LA FATTISPECIE

IL DIRETTORE GENERALE

VINCENZO
 PERNICE
 10.02.2026
 12:00:15
 GMT+00:00



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
 per asseverazione

Firmato digitalmente da
Anna Lo Cascio

**COLLEGIO STRAORDINARIO
 DEI REVISORE DEI CONTI**

CN = Anna Lo Cascio
 C = IT

CONSULENTI

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 24, co. 2 "Nomina consulenti" – ((**vedi anche Circ. Ass. 8 novembre 2013, n. 17.** Il presente provvedimento è stato emanato dall'Assessore regionale dell'Economia e pubblicato nella GURS 15 novembre 2013, N. 51))

Co. 2 "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, **possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la**

PER L'ANNO **2025** SONO IN ESSERE CONTRATTI DI CONSULENZA ?

SI	NO
---------------	----

SE "SI" INDICARE IL NUMERO DEI CONSULENTI E GLI ESTREMI DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA	NUMERO CONSULENTI	ESTREMI AUTORIZZAZIONE
		1

IL DIRETTORE GENERALE



VINCENZO
PERNICE
10.02.2026
12:00:15
GMT+00:00



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
Per asseverazione

Firmato digitalmente da

Anna Lo Cascio

CN = Anna Lo Cascio
C = IT

AUTOVETTURE

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 22, co. 1, co.2 e co. 3 "Auto di servizio" - (vedi anche Circ. Ass. 8 novembre 2013, n. 17. Il presente provvedimento è stato emanato dall'Assessore regionale dell'Economia e pubblicato nella GURS 15 novembre 2013, N. 51).

Co. 1 "È fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché agli enti sottoposti a controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio".

Co. 2 "Nella Regione l'utilizzo delle automobili di rappresentanza è riservato, esclusivamente, al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprietà della Regione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale".

Co. 3 "Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato".

L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI RAPPRESENTANZA?	2025	SI	NO
L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI SERVIZIO, ESCLUSIVAMENTE IN USO CONDIVISO CAR SHARING ?		SI	NO
LE AUTO IN CAR SHARING UTILIZZATE SONO DI CILINDRATA NON SUPERIORE AI 1300 CC.?		SI	NO

E' STATO COMUNICATO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IL PIANO DI DISMISSIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO?	SI	NO	DATA COMUNICAZIONE NON RICORRE LA FATTISPECIE
NO RICORRE LA FATTISPECIE			

E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI RINNOVARE I CONTRATTI DI NOLEGGIO O ASSICURAZIONE PER LE AUTOVETTURE CONSIDERATE IN ESUBERO AI SENSI DEL COMMI 1 e 2 ?	2025	SI	NO
--	-------------	---------------	----

IL DIRETTORE GENERALE

VINCENZO
PERNICE
10.02.2026
12:00:15
GMT+00:00



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

Firmato digitalmente da

Anna Lo Cascio

CN = Anna Lo Cascio
C = IT

**COLLEGIO STRAORDINARIO
DEI REVISORE DEI CONTI**

Scheda n. "5" allegata alla Circolare n. 16 del 07/04/2025 prot. n. 10526

SPESE PER SPOSTAMENTI E MISSIONI

L.R. n. 26 del 09/05/2012, art. 11, co. 28 "Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa". (vedi Circolare Assessoriale 27 luglio 2012 e Circolare Assessoriale del 21 settembre 2012)

Co. 28 "Agli Amministratori e al personale dipendente della Regione, degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica".

AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HANNO UTILIZZANO IL MEZZO DI TRASPORTO AEREO È STATO RICONOSCIUTO IL RIMBORSO CORRISPONDENTE AL SOLO COSTO DELLA CLASSE ECONOMICA ?	2025	SI	NO
---	------	----	----

NON RICORRE LA FATTISPECIE

IL DIRETTORE GENERALE

VINCENZO
PERNICE
10.02.2026
12:00:15
GMT+00:00



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

COLLEGIO STRAORDINARIO
DEI REVISORE DEI CONTI

Firmato digitalmente da

Anna Lo Cascio

CN = Anna Lo Cascio
C = IT

SPESA A COPERTURA REGIONALE PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI ED ALTRE PUBBLICAZIONI DISTRIBUITE GRATUITAMENTE

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 23, co. 1, co. 2, co. 3, co. 4 - "Spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni" (Ai sensi della Circ. reg. 28 settembre 2010, n. 15 sono state approvate disposizioni attuative di quanto stabilito dal presente articolo. Il presente provvedimento è stato emanato dal Ragioniere Generale della Regione e pubblicato sulla GURS n. 46 del 22/10/2010)

Co. 1 " *Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, non possono effettuare spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 20 per cento* ".

Co. 2 "*I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.*"

Co. 3 "*Per i soggetti di cui al comma 1 destinatari, a qualunque titolo, di trasferimenti da parte della Regione, il mancato adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, per l'importo sfiorato, del contributo concesso dalla Regione* ".

Co. 4 "*Gli organi di controllo interno verificano l'applicazione delle disposizioni prevista dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione all'Amministrazione regionale che svolge funzioni di controllo e tutela e alla Ragioneria Generale della Regione.*".

E' STATO RISPETTATO IL LIMITE PREVISTO AL Co. 1 ?	SI	NO
--	----	----

E' STATO RISPETTATO IL LIMITE PREVISTO AL Co. 2 = VINCOLO CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL 50% RISPETTO AL 2009 DELLA SPESA A COPERTURA REGIONALE, PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI E DI OGNI ALTRA PUBBLICAZIONE PREVISTA ANCHE DA LEGGI E REGOLAMENTI, DISTRIBUITA GRATUITAMENTE O INVIATA AD ALTRE AMMINISTRAZIONI?	SI	NO
--	----	----

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per la stampa delle relazioni e pubblicazioni -Art. 23, co.2, L.R. n. 11/2010)	IMPEGNI 2009	LIMITE	PREVISIONE\IMPEGNI 2025
		a	b=ax50%	
10000	SPESA PER LE PUBBLICAZIONI	NESSUN IMPEGNO	€	€ 1,700,00
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€

IL DIRETTORE GENERALE



VINCENZO
PERNICE
10.02.2026
12:00:15
GMT+00:00



Firmato digitalmente da **LO RAGIONIERE GENERALE** e **LO RAGIANO DI CONTROLLO INTERNO**

Anna Lo Cascio

Per asseverazione

CN = Anna Lo Cascio
C = IT

**COLLEGIO STRAORDINARIO
DEI REVISORE DEI CONTI**

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 19, co. 3 - "Acquisto di beni e servizi"

3. Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa adottano, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le gli stessi siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma comporta responsabilità amministrativa. Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano annualmente alle competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela la corretta applicazione del presente comma.

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A 100 migliaia di euro?	2025	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
---	------	--	----

D.L. 06/07/2012 n.95 art. 1 - "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"

Art. 1

(comma 1 così come modificato dalla Legge di conversione n. 07/08/2012, n. 135 e successivamente dall'art. 1, co.154, L. 24/12/2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013) 1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

E' STATA RISPETTATA LA NORMATIVA DI CUI SOPRA ?	2025	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
---	------	--	----

Delibera Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012 - "Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale"

PUNTO 1.1.2

"per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo si avvarranno della piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione Siciliana ovvero dell'analoga piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la C.C.I.A.A. di Palermo sopra citata."

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 100 migliaia di euro?	2025	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
---	------	--	----

L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. 13, co. 1 - "Misure per il conseguimento di risparmi di spesa"

Co.1. "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e

D.L. n. 66 del 24/04/2014, art. 8, co. 8 lett. a) - "Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi"

(convertito con modificazioni dall'art. 1, co. 1 della Legge 23/06/2014, n. 89)

Co. 8 " ... omissis... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi....omissis..."

E' STATA ESPERITA LA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE O GIÀ AGGIUDICATI PER ACQUISTO DI BENI O FORNITURA DI SERVIZI NELLA MISURA DEL 5% ?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
---	--	----

SE (NO)
MOTIVARE



VINCENZO
PERNICE
10.02.2026
12:00:15
10:00:00



Firmato digitalmente da
Anna Lo Cascio
CN = Anna Lo Cascio
C = IT

**COLLEGIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO INTERNO
DEI REVISORI DEI CONTI** per asseverazione

BUONI PASTO

D.L. n. 95 del 06/07/2012, art. 5, co. 7 "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni"

(convertito dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135)

Co.7 ~~A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa."~~

AL PERSONALE DIPENDENTE VENGONO EROGATI BUONI PASTO?	2025	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
I BUONI PASTO RISPETTANO IL LIMITE DI € 7 ?		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

IL DIRETTORE GENERALE



VINCENZO
PERNICE
10.02.2026
12:00:15
GMT+00:00



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

COLLEGIO STRAORDINARIO
DEI REVISORE DEI CONTI

Firmato digitalmente da

Anna Lo Cascio

CN = Anna Lo Cascio
C = IT

PERSONALE - (Accordo Stato-Regione)**L.R. 31/01/2024 n. 3, art. 50, co. 1 e co. 2-** (Facoltà assunzionali presso la Regione Siciliana)

Co. 1 "In applicazione del punto 10 dell' "Accordo" in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, le facoltà di assunzione previste dai **commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2019 n. 14 e successive modificazioni sono determinate, rispettivamente, per il personale del comparto non dirigenziale** sulla base della regola del turn over al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente per il triennio 2023-2025, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2026, e per il personale con qualifica dirigenziale sulla base della regola del turn over al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente per il biennio 2023-2024, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2025"

Co. 2 "Le facoltà di assunzione di cui al comma 1 sono esercitate **nel rispetto della dotazione organica determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della Legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9 e in coerenza con la programmazione dei fabbisogni del personale contenuta nel Piano integrato di attività e organizzazione.** Le autorizzazioni ad assumere previste da disposizioni normative nazionali, con oneri integralmente a carico di risorse extraregionali, non riducono le facoltà di assunzione di cui al comma 1.

L.R. 31/01/2024 n. 3, art. 57, co. 1 - (Facoltà assunzionali presso gli Enti di cui all'art.1 della L.R. n.10/2000)

Per gli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, il cui personale non benefici della copertura previdenziale del Fondo pensioni della Regione, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive modificazioni, si applicano senza l'esclusione del personale collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, commi 3 e 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni e ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni, come recepito nell'ordinamento regionale.

E' STATO ASSUNTO NUOVO PERSONALE DEL **COMPARTO NON DIRIGENZIALE** SULLA BASE DEL TURN OVER DI CUI ALLA SUPERIORE NORMATIVA ?
(facoltà assunzionale presso gli Enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2000 e nello specifico l'art. 57 comma 1 della L.R. 31/01/2024, n. 3)

2025

SI

~~NO~~**LEGGE 30/12/2024, N. 207, art. 1, co. 165 (in vigore dall'01/01/2025)**

Co. 165 "Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età".

L'Ente si è avvalso dell'istituto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, **riguardante il trattenimento in servizio del personale fino a settant'anni, fino al limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente?**

2025

~~SI~~

NO

IL DIRETTORE GENERALE

VINCENZO
PERNICE
10.02.2026
12:00:15
GMT+00:00



**COLLEGIO STRAORDINARIO
DEI REVISORE DEI CONTI**

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

Firmato digitalmente da

Anna Lo Cascio

CN = Anna Lo Cascio
C = IT